

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo
sulla corrispondenza dei detenuti

Presentato il 19 aprile 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge apporta modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, tendenti a rafforzare la tutela dei diritti dei detenuti e degli internati nei confronti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa relativi al controllo della corrispondenza.

L'istituto del visto di controllo sulla corrispondenza è misura direttamente incidente sul diritto di libertà e segretezza solennemente sancito dall'articolo 15 della Costituzione e dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che la disciplina italiana del visto di controllo sulla corrispondenza, delineata dall'articolo 18, settimo, ottavo e nono comma, della citata legge n. 354 del 1975, viola, sotto due concorrenti profili, la

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Da un lato, infatti, rimanendo totalmente silente circa le finalità ed i limiti della misura, accorda alle autorità competenti eccessivi margini di discrezionalità, il che contrasta con l'articolo 8, paragrafo 2, della citata Convenzione, norma che legittima l'ingerenza della pubblica autorità nella segretezza della corrispondenza solo nei casi previsti dalla legge e nei limiti in cui essa sia resa necessaria da particolari esigenze di sicurezza.

Dall'altro lato, ed in pari tempo, l'ordinamento penitenziario non contempla alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro il provvedimento del giudice che dispone il visto, donde il contrasto con l'articolo 13 della Convenzione, in forza del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà, riconosciuti dalla Convenzione stessa, risultino violati, deve poter fruire di

un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale.

Forma inoltre oggetto di censura la circostanza che il controllo possa estendersi anche alla corrispondenza indirizzata alla Corte europea, profilo che appare confliggere con l'Accordo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 e reso esecutivo dalla legge 2 ottobre 1997, n. 348.

Onde evitare siffatti profili di frizione, l'articolo 1 del disegno di legge ridisegna *ab imis* la fisionomia dell'istituto introducendo, con l'articolo 18-ter della legge n. 354 del 1975, la nuova disciplina delle finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della competenza all'adozione dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugazione.

La disciplina dell'articolo 18-ter abbraccia non soltanto il visto di controllo sulla corrispondenza, ma anche il provvedimento con il quale siano disposte limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica ed il controllo del mero contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza la lettura della medesima. Sono stati poi indicati gli specifici fini ed i limiti dell'istituto individuando gli atti non assoggettabili a controllo e a limitazioni, ed è stata definita la competenza delle autorità che possono applicare la misura.

Quest'ultima spetterà all'autorità giudiziaria qualora vi siano esigenze di carattere investigativo o sussistano specifiche esigenze connesse a procedimenti penali in

corso. Spetterà, invece, al magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto, qualora la misura sia adottata per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario.

Il provvedimento dovrà essere adottato con decreto motivato e non potrà avere inizialmente durata superiore a sei mesi. Il termine potrà essere successivamente prorogato per periodi non superiori a tre mesi.

Avverso i provvedimenti menzionati sarà possibile il procedimento di riesame, se adottati nell'ambito di procedimenti penali in corso, ovvero la procedura del reclamo prevista dall'articolo 14-ter dell'ordinamento penitenziario, qualora abbia provveduto alla loro applicazione il magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 del disegno di legge detta, invece, la disciplina transitoria.

Si è inteso chiarire che le nuove disposizioni valgono anche per i provvedimenti in corso di esecuzione e che, anche avverso questi ultimi, è possibile fare ricorso in linea con quanto voluto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo 3 indica le disposizioni vigenti che il disegno di legge abroga o modifica.

È apparso, in particolare, opportuno armonizzare con la disciplina in esame anche la disposizione dell'articolo 14-quarter concernente i contenuti del regime della sorveglianza particolare.

L'articolo 4 disciplina, infine, la data di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge in oggetto modifica la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

L'articolo 1 del disegno di legge ridisegna la fisionomia dell'istituto del controllo sulla corrispondenza dei detenuti introducendo, con l'articolo 18-ter, la nuova disciplina delle finalità, dei limiti oggettivi e temporali e della competenza all'adozione dei provvedimenti che comprimono il diritto alla segretezza della corrispondenza e dei relativi mezzi di impugnazione.

L'articolo 2 detta, invece, la disciplina transitoria.

L'articolo 3 contiene disposizioni di coordinamento.

L'articolo 4 regola, infine, la data di entrata in vigore della legge.

La normativa proposta riguarda materia di esclusiva competenza statale.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

La proposta normativa prevede una diversa disciplina in ragione delle finalità perseguite attraverso il controllo della corrispondenza dei detenuti.

La competenza è attribuita all'autorità giudiziaria qualora vi siano esigenze di carattere investigativo o sussistano specifiche esigenze connesse a procedimenti penali in corso.

Spetta, invece, al magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto, qualora la misura sia adottata per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 18-*ter.* — (*Limitazioni e controlli della corrispondenza*). — 1. Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e alla ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora:

a) vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso;

b) sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.

2. Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

4. Nei casi indicati alla lettera *a)* del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.

5. Nei casi indicati alla lettera *b*) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.

6. Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

7. Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

8. Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14-*ter* ».

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 18-*ter*.

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 14-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-*ter* ».

2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « , la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza » sono soppresse.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0026950